

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »ÁĠ I I DE ÓÁ^|ÁFBĠ DE JĒU|^\) { ÁĠĠĠĠĠ

SGRI/AMIC/AZI

L.R. 25/2016, art. 4, comma 30 e DPRReg. 0168/2017. Contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese. Concessione e impegno di spesa a favore delle domande ammesse anno 2019. Cap. 2436 euro 1.347.665,-

Il Direttore

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e, dell'articolo 4, in particolare il comma 30, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2018 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi fino al 50% della spesa ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 di data 2 agosto 2017, con il quale, ai sensi del comma 31, dell'articolo 4, della citata L.R. 25/2016, è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese», di seguito indicato come Regolamento;

Viste le modifiche apportate con la L.R. n.3/2018 che, all'art. 4, comma 30 della L.R. 25/2016 sostituisce le parole "di proprietà di imprese" con le seguenti: <<da edifici sedi di imprese>>;

Preso atto che ai sensi del citato Regolamento sono ammissibili a contributo fino al 50% le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento pag 2/3 amministrativo e di diritto di accesso), sostenute successivamente alla presentazione della domanda,

Vista la nota prot. 15240 del 26.03.2019 con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento per l'assegnazione dei contributi ex artt. 13 e 14 della L.R. 7/2000;

Preso atto che con le leggi regionali 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è stata autorizzata la spesa per le finalità della citata L.R. n.25/2016 e attualmente sono allo scopo disponibili euro 1.384.509,58 a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2019 -2021 e del bilancio, per l'anno 2019;

Visto il Decreto del Direttore Centrale di data 10.06.2019, n.2453:

--- di approvazione dell'elenco/graduatoria delle 133 domande ammissibili sulla base delle risultanze delle relazioni istruttorie di data 16.05.2019, prot. 24520 e prot. n.27579 di data 04.06.2019;

--- di prenotazione della relativa spesa di euro 1.347.665,90;

Visto del predetto Regolamento:

--- l'articolo 10, comma 4, , ai sensi del quale il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo;

----l'art. 3 riguardante i regimi di aiuto nel quale si definiscono i settori produttivi a favore dei quali è possibile erogare i finanziamenti previsti;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Registro nazionale degli aiuti di Stato), nel testo vigente;

Visto il Regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;

Considerato che per quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento, nel Registro sono state inserite le informazioni relative agli aiuti di cui al presente provvedimento e che all'esito positivo delle verifiche, il Registro ha rilasciato i Codici COR;

Visto:

---- l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con il quale e' stato istituito il SIAN Sistema informativo agricolo nazionale e s.m.i.;

----il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

---- il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che ha previsto l'unificazione nel SIAN dei servizi erogati dall'AIMA nonche' l'obbligo per gli enti e le agenzie vigilate dal Ministero, le regioni e gli enti locali nonche' le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare e della pesca, di avvalersi dei servizi del SIAN intesi quali servizi di interesse pubblico;

---- il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 ottobre 2005 recante "Adempimenti relativi alla gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale - SIAN"

Dato atto che per quanto sopra nel Registro SIAN sono state inserite le informazioni relative agli aiuti di cui al presente provvedimento e che all'esito positivo delle verifiche, il Registro ha rilasciato i Codici COR;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Vista la circolare 30 marzo 2015, n. 9, della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, e di essa in particolare il punto 7 (Dematerializzazione degli atti di spesa), lettere b, c, d, e, f, g;

Ritenuto di poter attestare la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dalle imprese ammesse a contributo, come richiesto al citato punto 7, lettera g) della circolare 9/2015;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che al Capo III reca disposizioni in materia di strumenti di programmazione e coordinamento, e, in particolare, il primo comma dell'articolo 14 bis, il quale dispone che il Programma operativo di gestione autorizza la gestione delle risorse finanziarie stanziare con il bilancio di previsione annuale e pluriennale e definisce obiettivi e indirizzi per l'azione amministrativa, anche riferiti in maniera puntuale alla gestione delle risorse finanziarie assegnate;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e di essa in particolare l'articolo 5, il quale stabilisce che «la Giunta regionale provvede, contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all'approvazione del Bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011.»;

Richiamato l'articolo 39, comma 10, del Decreto legislativo 118/2011, che attribuisce al Bilancio finanziario gestionale anche il compito di assegnare «ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità

amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.»;

Viste:

-- la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021)

--- la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)

---la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021)

Ritenuto altresì di dare atto, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Regolamento, che il termine entro il quale i beneficiari del contributo sono tenuti a presentare la documentazione giustificativa della spesa è fissato in ventiquattro mesi dalla data del presente provvedimento, disponendo che il beneficiario n. 31 dell'elenco allegato, in sede di rendiconto deve documentare che la Ditta è in attività;

Ritenuto di poter concedere ai beneficiari di cui all'allegato "graduatoria/ elenco beneficiari " parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i contributi per ciascuno indicati, per complessivi euro 1.347.665,90 impegnando tale somma a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021 e del bilancio di previsione per l'anno 2019, in conto competenza;

decreta

Art. 1 – sono concessi ai beneficiari utilmente collocati in graduatoria, come risultante dall'allegato denominato "graduatoria/elenco beneficiari" parte integrante e sostanziale del presente atto, i contributi nelle somme ivi indicate come previsto dalla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 e successivo Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres., per complessivi euro 1.347.665,90;

Art. 2 –sono impegnati a valere sul capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021 e del bilancio di previsione per l'anno 2019, in conto competenza, gli importi indicati nell'allegato contabile parte integrante del presente atto e contenente tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici;

Art. 3 – Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Regolamento, i beneficiari, a pena di decadenza dal contributo sono tenuti a presentare, entro 24 mesi dalla data del presente atto la seguente documentazione a titolo di rendicontazione

1. Fatture intestate al beneficiario corredate da documenti attestanti il pagamento.
2. 2 Fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;
3. Copia del piano di lavoro con gli estremi della trasmissione all'azienda sanitaria territorialmente competente
4. copia dei formulari di identificazione del rifiuto contenente amianto, attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento

Art. 4 – Il beneficiario elencato al n. 31 della "graduatoria/elenco beneficiari" deve produrre oltre a tale documentazione anche la conferma che la Ditta è attiva;

dott. ing. Flavio Gabrielcig

documento informatico sottoscritto

digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/20052/2005

alpmi